



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X
Ambito Territoriale della Provincia di Pisa

UFFICIO III

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda di inserimento in GAE per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prot. n. 1531 del 14/05/2019, presentata dalla candidata Civello Antonella nata a Livorno il 20/06/1963 relativamente alla classe di concorso A046;

VISTA la sentenza del T.A.R. del Lazio (Sezione Terza Bis) pubblicata il 03/10/2018 n. 09717/2018 che accoglie il ricorso collettivo RG 09342/2017 – cui ha aderito anche la Sig.ra Civello Antonella - inteso ad ottenere l'annullamento del D.M. n. 400/17 del 12 giugno 2017, concernente “aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017” nella parte in cui non consente il reinserimento in GAE di quei docenti che, diversamente dalla sig.ra Civiello, erano già in precedenza inseriti nelle graduatorie permanenti o ad esaurimento e ne sono stati depennati a seguito di mancata presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento;

CONSIDERATO che la suddetta sentenza chiarisce che la normativa vigente in materia, pur “*non preclud[endo], nella sede dei relativi aggiornamenti...il reinserimento nelle GAE successive con conservazione del punteggio*” “*ai soggetti che vi erano già iscritti pleno jure in passato*”, “*non consent[e] nuovi inserimenti*”, in tal modo sottolineando che il diritto al reinserimento è riconosciuto solo a coloro che fossero già in precedenza iscritti in GAE, ma ne sono stati esclusi a causa della mancata presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento – ovverosia ai “*docenti c.d. depennati*” - con esclusione degli inserimenti *ex novo*;

CONSIDERATO altresì che la predetta pronuncia accoglie il ricorso “*nei sensi di cui in motivazione*” in tal modo limitando espressamente l'accoglimento della domanda di re-inserimento in GAE nei confronti dei soli ricorrenti appartenenti alla categoria dei “*c.d. 'depennati'*”;

VISTO il D.M. 374 del 24 aprile 2019 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e, in particolare, l'art. 1 comma 1 lettera b che espressamente prevede “*il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell' art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143*”;

CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto sopra, questo Ufficio ha proceduto agli accertamenti necessari ad appurare il pregresso inserimento della Sig.ra Civello nelle Graduatorie provinciali mediante verifica sia sul Sistema Informativo SIDI del MIUR, sia agli atti dell'Ufficio;

ATTESO che da tale verifica è emerso che la Sig.ra Civello Antonella non risulta essere mai stata inserita nelle GAE di alcuna Provincia e che, pertanto, trattasi di “nuovo inserimento” e non di docente già inserita e poi depennata;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X
Ambito Territoriale della Provincia di Pisa

DECRETA

per le motivazioni di cui sopra, la domanda di inserimento in GAE per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, Prot. n. 1531 del 14/05/2019, presentata dalla candidata Civello Antonella nata a Livorno il 20/06/1963 relativamente alla classe di concorso A046, non può trovare accoglimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Giacomo Tizzanini